



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA
Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

IL DIRIGENTE

VISTA l'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 di disciplina delle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124, in ciascuna provincia sono costituite Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), distinte in prime e seconda fascia, finalizzate, in subordine allo scorrimento delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), all'attribuzione delle supplenze di cui all'art. 2, comma 4 lett. a) e b);

VISTO l'art. 3 della citata O.M. 112/2020 in forza del quale: *“Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso la procedura informatizzata di cui al comma 2”*;

VISTO il successivo art. 7, commi 8 e 9, in virtù del quale sono esclusi dalle relative graduatorie gli aspiranti che non risultino in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della medesima O.M. 112/2022, nonché gli aspiranti di cui siano accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità;

VISTO il successivo art. 8, commi 5 e 6, che rimette in capo agli Uffici Scolastici Provinciali la valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti per l'inserimento nelle GPS di competenza, stabilendo che: *“in caso di difformità tra i titoli dichiarati ed i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria”*;

ATTESO che ai sensi del medesimo art. 8, comma 7, ulteriori, puntuali controlli delle dichiarazioni rese sono effettuati dall'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto, con conseguente possibilità, nel caso di riscontri negativi, di una rideterminazione del punteggio o di una esclusione dell'aspirante stesso, fatta salva la responsabilità penale di cui all'art.6 del DPR 445/2000;

ATTESO che, a seguito del riesame della posizione in capo al candidato ARMIENTO SIMONE è stata verificata l'erronea esclusione precedentemente disposta da questo Ufficio con provvedimento prot. 2853 del 18/08/2022, con conseguente sussistenza dei requisiti per la permanenza nelle Graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Padova, rispettivamente per le cdc B011 II fascia;

RITENUTO opportuno l'esercizio del potere di autotutela previsto dall'art.21-nonies della Legge 241/90, che consente all'Amministrazione di annullare d'ufficio propri provvedimenti anche parzialmente viziati da errori materiali, recanti conseguente pregiudizio ai destinatari e controinteressati rispetto alla procedura in oggetto;

DISPONE

per le motivazioni indicate in premessa,

Art.1 L'annullamento d'ufficio del precedente provvedimento di questo Ufficio prot.2853 del 18/08/2022 relativamente all'esclusione del candidato ARMIENTO SIMONE e il suo conseguente reinserimento a pieno titolo nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze della Provincia di Padova come di seguito riportato:

COGNOME E NOME	C.D.C E FASCIA	MOTIVAZIONE
ARMIENTO SIMONE	B011 II FASCIA	Sussistenza requisiti ex art 3 c.9 lettera b) punto ii) O.M. 112/2022

Art. 2 Il presente provvedimento ha valore di notifica a tutti gli effetti. Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE
dott. Roberto Natale
documento firmato digitalmente

Al sito istituzionale UAT DI PADOVA